

STATUTO

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord Co.Nord

Approvato dall'Assemblea Generale nella riunione del 26/2/2000 - Modificato dall'Assemblea Generale nella riunione del 13/1/2001 - Modificato dall'Assemblea Generale del 22/3/2003 - Modificato dall'Assemblea Generale del 27/11/2004 - Modificato dall'Assemblea Generale del 15/11/2008

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile e seguenti, per quanto applicabili, l'Associazione denominata "Co. Nord" - Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord la quale ha carattere di associazione volontaria di Comuni, Province e Comunità Montane.
2. La Confederazione ha sede in Bergamo.
3. L'associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta soltanto per volontà dei due terzi degli Enti Associati.
4. La Confederazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro.

Art. 2 SOCI

1. Sono soci della Confederazione, mediante formale deliberazione degli organi competenti, i Comuni, le Province e le Comunità Montane.
2. L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.
3. Il recesso, deciso con formale deliberazione degli organi competenti, deve essere comunicato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno alla Confederazione entro il primo semestre dell'esercizio in corso ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Oltre ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane possono aderire le unioni di Comuni ed i Consorzi disciplinati dalla legislazione sulle autonomie locali.

Art. 3 SCOPI E COMPITI

1. La Confederazione:
 - a) promuove e potenzia l'attività delle autonomie locali, sulla base dei principi indicati nella Costituzione;
 - b) propone variazioni alla Costituzione nelle modalità previste, al fine di porre in essere un ordinamento in cui i contenuti democratici del governo locale risultino valorizzati in massimo grado e siano rappresentativi degli indirizzi gestionali delle popolazioni residenti nell'ambito dei rispettivi territori;
 - c) rappresenta gli Enti sopracitati con il Parlamento, con il Governo e con gli altri organi centrali dello Stato, con gli organismi comunitari e con le Regioni;
 - d) cura tutti i problemi che investono gli Enti associati;
 - e) promuove tutte le iniziative opportune al fine di ottenere la massima autonomia per gli Enti associati nella forma di quella già in essere per le Province autonome di Trento e Bolzano, tendenti ad una forma di Stato federalista in cui agli Enti sopracitati spetta la piena gestione amministrativa delle competenze e delle relative risorse;
 - f) intraprende tutte le iniziative di ricerca, di studio e di divulgazione prestando informazione, consulenza ed assistenza agli Enti associati con le proprie strutture o mediante convenzionamento con società specializzate, in modo da stimolare e promuovere lo sviluppo nel quadro della valorizzazione delle autonomie locali, sotto i profili della democraticità e dell'efficienza;
 - g) cura l'aggiornamento degli Amministratori;

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

- h) cura la promozione di iniziative intercomunali;
- i) promuove convegni e dibattiti;
- l) può costituire società di servizi aventi per oggetto l'attività di prestazione di consulenza e servizi agli enti associati.

Art. 4 MEZZI FINANZIARI

1. La Confederazione non ha scopi di lucro ed è ente di tipo associativo classificato, ai fini fiscali, tra quelli di cui all' art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
2. I mezzi finanziari della Confederazione sono costituiti da :
 - a) contributo obbligatorio di adesione;
 - b) contributi e sovvenzioni volontari o straordinari.
3. Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna a provvedere al rimborso, a richiesta, delle spese che gli eletti dell'Ente dovranno sostenere nel corso del mandato per assolvere alla loro funzione negli organi sociali e nelle commissioni di cui fanno parte, fatta salva la rinuncia da parte degli interessati.

Art. 5 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Il contributo associativo viene determinato dall'Ufficio di Presidenza con possibilità di revisione annuale. Il contributo associativo viene fissato ai sensi del successivo articolo 13, comma 4.
2. Il contributo associativo sarà versato entro il mese di marzo o comunque entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

Art. 6 ORGANI

1. Sono organi della Confederazione :
 - a) l'Assemblea generale
 - b) il Presidente
 - c) l'Ufficio di Presidenza
 - d) il Revisore unico dei Conti

Art. 7 DURATA IN CARICA – DECADENZA

1. Gli organi della Confederazione vengono rinnovati in concomitanza delle elezioni generali amministrative.
2. Tutti i componenti degli organi della Confederazione decadono quando cessano dalla carica che rivestono presso il rispettivo Ente di appartenenza.
3. I componenti dell' Ufficio di Presidenza decadono altresì nell'ipotesi di mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
4. Alla loro surrogazione provvede l'Ufficio di Presidenza nel rispetto delle norme statutarie, attingendo dall'elenco dei primi fra i non eletti.

Art. 8 L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale della Confederazione è formata :
 - a) dal Presidente della Confederazione;
 - b) da due Rappresentanti di ogni Provincia associata;
 - c) da due Rappresentanti di ogni Comune associato;
 - d) da due Rappresentanti di ogni Comunità Montana associata;tutti con diritto di voto.

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

2. Rappresentanti degli Enti sopra citati possono essere Presidenti, Sindaci o Assessori più un Consigliere per ogni ente, tutti con diritto di voto.
3. L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno. Può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un quarto dei suoi componenti o per decisione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea generale:
 - a) l'approvazione dello Statuto della Confederazione e sue modifiche;
 - b) l'elezione del Presidente della Confederazione;
 - c) l'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
 - d) l'approvazione, anno per anno, degli indirizzi politici e programmatici della Confederazione, con indicazione degli orientamenti amministrativi e legislativi e valutazione dei problemi più importanti della vita e dell'azione delle Autonomie locali;
 - e) l'adozione dei Regolamenti per il funzionamento della Confederazione;
 - f) l'esame di eventuali questioni sottoposte dall'Ufficio di Presidenza ;
 - g) la determinazione del gettone di presenza dell'Ufficio di Presidenza;
 - h) deliberare eventuale esclusione di associati per azioni in contrasto con gli scopi della Confederazione;
 - i) deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art.10 CONVOCAZIONE E VALIDITA' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione dell'Ufficio di Presidenza, per mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno 30 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto alla metà.
2. Gli Enti associati che intendono proporre l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea devono farli pervenire al Presidente almeno 20 giorni prima della data di riunione. Il Presidente dovrà darne notizia all'Ufficio di Presidenza della Confederazione e a tutti gli enti associati almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.
3. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessario, in prima convocazione, l'intervento della metà più uno dei componenti, aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota dovuta. In seconda convocazione, da tenersi almeno ad un'ora di distanza dalla prima, è sufficiente un quinto dei componenti aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota dovuta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.11 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea generale.
2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto in prima votazione; nel caso in cui nessun candidato raggiunga il "quorum", si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in questo caso viene eletto chi ottiene la maggioranza relativa ed in caso di parità di voti il più anziano di età.
3. Spetta al Presidente:
 - a) la legale rappresentanza della Confederazione;
 - b) la convocazione e la presidenza degli organi statutari;
 - c) l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d) l'adozione dei provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Confederazione e di quelli urgenti, con l'obbligo, in questo caso, di riferirne all'Ufficio di Presidenza nella sua prima adunanza;
 - e) la firma di tutti gli atti della Confederazione e, unitamente al Segretario, dei mandati di pagamento e degli atti contabili.

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

Art. 12 IL VICE PRESIDENTE VICARIO

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nell'esercizio delle funzioni.
2. Qualora il Presidente sia un Sindaco, il Vice Presidente Vicario sarà un Rappresentante di Provincia e viceversa.

Art.13 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Confederazione e da un numero pari di componenti fino ad un massimo di 10, eletti dall'Assemblea, rappresentativi di Comuni, Province e Comunità Montane con obbligo di almeno un Rappresentante della Provincia.
2. L'Ufficio di Presidenza nella sua prima riunione nomina due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie. I Vice Presidenti durano in carica quanto l'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza nomina il Revisore unico dei Conti ai sensi del nuovo successivo art.14.
4. L'Ufficio di Presidenza dirige l'attività della Confederazione curando l'attuazione degli indirizzi politici e programmatici approvati dall'Assemblea. Determina l'entità del contributo associativo dovuto dagli Enti aderenti, sulla base del criterio del contributo "pro capite" per ogni abitante di ciascun Comune, Provincia e Comunità Montana.
5. L'Ufficio di Presidenza determina l'indennità di carica del Presidente.
6. L'Ufficio di Presidenza adotta tutti i provvedimenti necessari che non siano riservati, a norma del presente Statuto, ad altri organi della Confederazione.
7. Provvede alle nomine dei rappresentanti della Confederazione nei vari organismi in cui essa è chiamata a far parte.
8. Istituisce i gruppi di lavoro di cui al successivo art. 16 del presente Statuto.
9. Predisporre il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
10. Assume il personale della Confederazione.
11. Si avvale, nello svolgimento di quanto ad esso attribuito, anche di esperti esterni di riconosciuta competenza tecnica.
12. L'Ufficio di Presidenza delibera validamente con l'intervento di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni si intendono approvate quando conseguono la maggioranza dei voti favorevoli.
13. In caso di decadenza di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza subentra il primo dei non eletti avente ancora i requisiti previsti.
14. L'Ufficio di Presidenza può istituire o abrogare Delegazioni territoriali sulla base di motivate opportunità organizzative e di rappresentanza.

Art. 14 IL REVISORE UNICO DEI CONTI

1. Il Revisore unico dei Conti è nominato dall'Ufficio di Presidenza tra gli iscritti al ruolo dei Revisori Contabili. Se il Revisore decade viene surrogato dall'Ufficio di Presidenza nella sua successiva prima riunione, a norma del precedente art. 13, comma 3.
2. I suoi compiti sono quelli previsti dalla vigente normativa civilistica.

Art. 15 STRUTTURA UFFICI E DIRETTORE – SEGRETARIO

1. La Confederazione si dota di una struttura mediante personale assunto direttamente.
2. Il Segretario, nominato dall'ufficio di Presidenza, dirige gli uffici della Confederazione, sovrintende al loro regolare funzionamento e assiste alle riunioni degli organi della Confederazione, coadiuvandone l'attuazione dei provvedimenti adottati.

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

Art. 16 GRUPPI DI LAVORO E DELEGAZIONI TERRITORIALI

1. Per il migliore coordinamento delle attività e per lo studio dei diversi problemi l'Ufficio di Presidenza istituisce gruppi di lavoro composti da Rappresentanti di cui al precedente art.8, comma 1, e/o tecnici nominati dagli Enti associati con obiettivi fissati a scadenza.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza la nomina dei Presidenti dei Gruppi di lavoro.
3. La Co.Nord si può dotare di Delegazioni a livello territoriale.
4. Fanno parte della Delegazione i Presidenti di Provincia, i Sindaci ed i Presidenti di Comunità montane associati alla Co.Nord del territorio individuato.
5. Le Delegazioni nominano un loro Responsabile che rappresenta la Co.Nord sul territorio di competenza e che entra a far parte dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto.

Art. 17 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE

1. Modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea generale, su proposta di almeno la metà più uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza oppure su richiesta e proposta di almeno un quinto degli Enti associati.
2. In entrambi i casi le modifiche statutarie devono essere approvate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 e dovranno essere recepite dagli organi degli Enti associati in base alla legislazione sulle autonomie locali.

Art. 19 NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Per quanto attiene alla consulenza degli Enti associati i riferimenti saranno quelli della normativa degli Enti locali (Leggi 81/1993, 127/1997, 191/1998, 120/1999, 265/1999, Testo Unico per gli Enti locali - T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per quanto applicabili, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.